

Civile Ord. Sez. 1 Num. 25512 Anno 2017

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/10/2017

sul ricorso 5695/2014 proposto da:

Island Refinancing S.r.l., e per essa - quale mandataria - la Cerved Credit Management s.p.a. (già Jupiter Asset Management s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 149, presso gli Uffici della medesima società, rappresentata e difesa dall'avvocato Volante Mario, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Banco di Sicilia S.p.a., Foderà Cesare, Foderà Paolo;

- intimati -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD
165
2017

nonché contro

Unicredit S.p.a. (nella quale sono fuse per incorporazione UniCredit Banca s.p.a., Unicredit Banca di Roma s.p.a., Banco di Sicilia s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a., Unicredit Family Financing Bank s.p.a., Unicredit Private Banking s.p.a. e Unicredit Bancassurance Management & Administration s.c.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso l'avvocato Albisinni Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Buonafede Achille, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro

Foderà Cesare, Foderà Paolo, elettivamente domiciliati in Roma, viale Santa Teresa, n. 23, presso l'avvocato Grimaldi Paolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Greco Dario, giusta procura in calce al controricorso notificato;

-controricorrenti al ricorso incidentale-
contro

Island Refinancing S.r.l.;

- intimata -

nonché contro

Foderà Cesare, Foderà Paolo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Santa Teresa n.23, presso l'avvocato Grimaldi Paolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Greco Dario, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Unicredit S.p.a. (nella quale sono fuse per incorporazione UniCredit Banca s.p.a., Unicredit Banca di Roma s.p.a., Banco di Sicilia s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a., Unicredit Family Financing Bank s.p.a., Unicredit Private Banking s.p.a. e Unicredit Bancassurance Management & Administration s.c.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso l'avvocato Albisinni Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Buonafede Achille, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

-controricorrente al ricorrente incidentale -
contro

Island Refinancing S.r.l.;

- intimata-

avverso la sentenza n. 1794/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013 la Corte d'appello di Palermo, accogliendo l'appello proposto da Cesare Foderà e Paolo Foderà nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a. e della Società Island Finance 2 s.r.l., ha dichiarato l'illegittimità della segnalazione a "sofferenza" della posizione dei primi, effettuata dal Banco di Sicilia alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Centrale Rischi della Banca d'Italia, condannando entrambe le società a provvedere alla sua definitiva cancellazione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Secondo il giudice distrettuale, il mancato rispetto da parte dei Foderà delle scadenze del contratto di mutuo e di quelle relative ad altri rapporti intrattenuti con il Banco di Sicilia non era espressione di insolvenza o comunque di gravi e non transitorie difficoltà economiche, ma derivava dal fatto: a) che i debitori erano stati beneficiari di provvedimenti legislativi di sospensione della scadenze dei prestiti agrari, la cui emanazione era iniziata già nell'anno 1999; b) che gli stessi non condividevano i tassi applicati dalla banca, come dimostrato dal fatto che era sorto un cospicuo contenzioso; c) che, in ogni caso, la loro condotta poteva essere dipesa dalla transitoria mancanza di liquido, in ragione del caratteristico andamento delle aziende vitivinicolo, i cui ricavi sono concentrati, a differenza delle spese, nell'ultima parte dell'anno; d) che, peraltro, occorreva considerare anche il patrimonio immobiliare dei Foderà.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Island Refinancing s.r.l., attraverso la mandataria Cerved Credit Management s.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Cesare Foderà e Paolo Foderà, i quali propongono ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. Unicredit s.p.a., incorporante il Banco di Sicilia s.p.a. ha proposto controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi, nonché controricorso rispetto al ricorso incidentale proposto da Cesare Foderà e Paolo Foderà.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione degli art. 51, 53, 67 e 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, oltre che della delibera del Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio del 29 marzo 1994 e della circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'undici febbraio 1991.

2. Per ragioni di ordine espositivo, va esaminato, congiuntamente al ricorso principale, il ricorso incidentale proposto da Unicredit s.p.a., che sviluppa, in termini più articolati, doglianze comuni, cui premette censure che appaiono logicamente preliminari.

3. In particolare, con il primo motivo di tale ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della stessa normativa richiamata dal ricorrente principale, rilevando che la Corte territoriale aveva valorizzato prospettazioni fattuali e allegazioni, irritualmente introdotte dai Foderà, in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., eludendo le preclusioni maturate ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. e, in definitiva, pronunciando *extra petita*, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente incidentale, i Foderà avrebbero solo con l'atto di appello dedotto: a) l'insussistenza di ulteriori esposizioni relative ad altri rapporti contrattuali e ciò in dipendenza del contenzioso da loro promosso per contestare la legittimità delle condizioni e degli oneri applicati dal Banco di Sicilia; b) la legittimità della morosità registrata in relazione alle operazioni di credito agrario, in ragione delle proroghe delle scadenze disposte con provvedimenti legislativi regionali; c) l'insussistenza di segnalazioni a sofferenza a carico dell'azienda agricola Emilia Foderà s.n.c e della Tecnoagricola s.r.l.; d) la notorietà del prodursi dei ricavi nel settore viti-vinicolo nei mesi tra ottobre e novembre.

La doglianza è infondata.

La normativa emanata al fine di dare attuazione all'art. 51, comma 1, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua

interessi pubblicitici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

È, infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l'operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina – laddove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti – genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 cod. civ., di dimostrare, ove sorga controversia, l'adempimento dei propri obblighi (ancorché essi siano frutto, come nella specie, dell'integrazione del contenuto del contratto).

Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.

Del resto, gli argomenti sopra ricordati e sviluppati dai Foderà assumevano l'evidente funzione di contestare che, nel caso di specie, ricorresse quella situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (e non identificantesi nel mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento) che giustifica la segnalazione (v., ad es., Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).

4. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della stessa normativa richiamata dal ricorrente principale, con particolare riferimento agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., sottolineando che le deduzioni irritualmente introdotte nel giudizio d'appello erano comunque rimaste sguarnite di prova.

La doglianza è inammissibile, in quanto, sebbene inquadrata formalmente nel paradigma dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nella sostanza, involge, una contestazione dell'apprezzamento delle risultanze probatorie, ossia un vizio motivazionale.

E, tuttavia, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). In questa prospettiva il dedotto cattivo



esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

5. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione della medesima normativa richiamata nel secondo motivo, rilevando che le allegazioni irrituali indicate nel primo motivo erano insuscettibili di assumere qualunque rilievo ai fini del decidere. Tale doglianza, che, nella sostanza, si sovrappone all'unico motivo del ricorso principale, è infondata, al pari di quest'ultimo, in quanto non è esatto che i dati evidenziati dalla Corte territoriale e sopra riassunti siano eccentrici rispetto alla valutazione della sussistenza o non della grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza, che, sola, giustifica la segnalazione alla cd. Centrale rischi.

Se, invece, le critiche aspirassero a censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie, esse sarebbero inammissibili per le considerazioni svolte *supra sub. 4*

6. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistenti *in re ipsa* danni, derivanti dalla segnalazione, che le controparti non avevano in alcun modo dimostrato.

La doglianza è infondata, in quanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di condanna generica al

risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' *an.* (Cass. 13 settembre 2012, n. 15335).

7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale dei Foderà si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello compensato le spese di entrambi i gradi, senza esplicitare le ragioni giustificative della decisione.

La doglianza è infondata.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti incidentali, alla controversia in esame non si applica né la disciplina dettata dall'art. 92 cod. proc. civ., quale introdotta dall'art. 45, comma 11 della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui la compensazione delle spese può essere disposta per <<gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione>> (Cass. 29 maggio 2015, n. 11284), né quella previgente, introdotta dall'art. 2, comma 4, l. 28 dicembre 2005, n. 263 (<<Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti>>), in quanto il legislatore ne ha circoscritto l'operatività ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore (art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009; art. 2, comma 4, l. n. 263 del 2005), ossia dopo il 4 luglio 2009 e il 1° marzo 2006.

Nel caso di specie, invece, il processo è stato instaurato precedentemente, con la conseguenza che l'indicazione delle ragioni giustificative della compensazione ben poteva trarsi persino dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare

complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della vicenda (v., ad es. Cass. 30 marzo 2010, n. 7766).

Ciò è esattamente quanto è accaduto, giacché, a fronte del ribaltamento della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha sottolineato le peculiarità della fattispecie, la delicatezza – evidentemente intesa anche come opinabilità delle soluzioni raggiunte – della controversia e la sostanziale posizione delle parti.

8. In conclusione, i ricorsi, principale e incidentali, vanno rigettati. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate. Resta fermo, a fronte del rigetto delle impugnazioni, l'obbligo dei ricorrenti, principale ed incidentali di versare, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis*, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quelli incidentali. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrente incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 11/04/2017